CAMERA DEI DEPUTATI N. 3353

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 dicembre 1974 (*Stampato n. 1801*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

—

Norme in tema di liberazione condizionale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 dicembre 1974

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Competenza*)

La liberazione condizionale è chiesta alla Corte d'appello, nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato espia la pena.

ART. 2.

(*Procedimento*).

La Corte provvede su parere del giudice di sorveglianza. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale.

ART. 3.

(*Minorenni*).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni

diciotto, sostituiti alla Corte d'appello la sezione della Corte d'appello per i minorenni e al giudice di sorveglianza il magistrato che esercita le funzioni di giudice di sorveglianza nel tribunale per i minorenni.

Alla predetta sezione spetta il potere previsto dall'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

ART. 4.

(*Nuova istanza di liberazione condizionale*)

Se la liberazione condizionale è negata, la istanza non può essere rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la Corte di appello ha emesso il provvedimento, un nuovo termine non inferiore a tre mesi.

Se trattasi di condannato all'ergastolo, la istanza non può essere rinnovata prima che siano decorsi diciotto mesi.

Se tuttavia la liberazione è negata per un motivo diverso dalla mancanza del ravvedimento, la nuova istanza può essere proposta in ogni tempo.

ART. 5.

(*Revoca*)

La liberazione condizionale nei casi previsti dall'articolo 177 del codice penale è revocata, col procedimento previsto dal precedente articolo 2, dallo stesso giudice che l'ha concessa.

ART. 6.

(*Norma transitoria*).

Le istanze di liberazione condizionale presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alle disposizioni precedenti.

ART. 7.

(*Efficacia della legge*).

Le norme della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

ART. 8.

(*Entrata in vigore della legge*).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.